



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 13877/2024 R.G.** promossa da: _____, con il patrocinio dell'avv.

contro:

.....- S.N.C.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27/11/2024, _____ ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - _____ S.n.c., chiedendo di:

A) *ACCERTARE e DICHIARARE che la ricorrente ha diritto al pagamento delle spettanze retributive descritte in narrativa e non corrisposte, ivi comprese le spettanze di fine rapporto, pari a complessivi € 4.082,40, di cui € 1.078,60 per TFR. e per l'effetto CONDANNARE la convenuta a corrispondere alla ricorrente medesima la somma anzidetta, o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi, questi ultimi da calcolare nella misura stabilita dal D. Lgs. n. 231/2022 a partire dalla data di deposito del presente ricorso introduttivo.*



B) ACCERTARE e DICHIARARE il mancato versamento da parte della convenuta della contribuzione dovuta al fondo di sanità integrativa San.Arti e al fondo bilaterale Elba e per l'effetto CONDANNARE la convenuta medesima a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 715,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta da di S.n.c. in data 9/5/2023, con contratto di lavoro *part time* al 91,25%, orario settimanale distribuito su sei giorni, mansioni di addetta alle pulizie e inquadramento al livello VI della classificazione del personale prevista dal CCNL Pulizia Artigiane Confartigianato.

Il rapporto di lavoro è cessato in data 5/5/2024 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato che al termine del rapporto di lavoro la società resistente non avrebbe corrisposto la retribuzione del mese di aprile e maggio 2024, né le spettanze di fine rapporto, rivendicando il diritto al versamento della somma complessiva di € 4.082,40, di cui € 1.078,60 per TFR.

Ha inoltre lamentato che la società convenuta non avrebbe mai provveduto alla sua iscrizione, con versamento dei relativi contributi, al fondo bilaterale Elba e al fondo di sanità integrativa San.Arti, come previsto dall'applicato CCNL Pulizia Artigianato, rivendicando pertanto il diritto al versamento della somma complessiva di € 715,00. Nessuno si è costituito in giudizio per

S.n.c. nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 15.04.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.

Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 15.04.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha



pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

*

Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

La parte ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia della lettera di assunzione (doc.1) e delle buste paga (docc. 3 e 4).

Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con S.n.c., ma anche l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto da parte della sig.ra , quantomeno fino alla data del licenziamento (doc. 2).

Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di S.n.c..

Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n. 13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).

Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al *quantum* richiesto, S.n.c.. è tenuta a corrispondere alla ricorrente la retribuzione del mese di aprile e maggio 2024, oltre alle spettanze di fine rapporto, per € 4.082,40, di cui € 1.078,60 per TFR.



E' tenuta inoltre a corrispondere alla ricorrente la somma di € 715,00 a titolo di mancato versamento dei contributi al fondo bilaterale Elba e al fondo di sanità integrativa San.Arti, come previsto dall'applicato CCNL Pulizia Artigianato.

Conseguentemente, S.n.c. deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente differenze retributive per l'importo complessivo di € 4.797,40, come da conteggi in atti che appaiono immuni da vizi logici.

Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (*ex pluris*, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

condanna S.n.c. al versamento in favore della parte ricorrente delle spettanze retributive e di fine rapporto, per complessivi € 4.082,40 (di cui € 1.078,60 per TFR), oltre alla contribuzione dovuta e non versata al fondo di sanità integrativa San.Arti e al fondo bilaterale Elba per complessivi € 715,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; condanna infine parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2500,00 oltre accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 15.4.2025

IL GIUDICE

(dr.ssa Maria Grazia Florio)



